

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIONISI, LIBERTINI, CROCETTA,
MERIGGI e TRIPODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1991

Applicazione degli articoli 19 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. - Il mancato rispetto delle leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e della stessa nuova legge antimafia che prescrive l'obbligo del piano di sicurezza in tutti i cantieri pubblici;

il diminuito potere contrattuale dei lavoratori per effetto della crisi dei partiti e dei movimenti progressisti che hanno subito il processo della modernizzazione neoliberista che ha segnato l'egemonia moderata dell'ultimo decennio;

la mancanza della tutela sindacale nei luoghi di lavoro, determinata da una realtà nel settore delle costruzioni caratterizzata da una struttura di impresa estremamente polverizzata e da unità produttive (i cantie-

ri) che quasi sempre sono la sommatoria di piccole e piccolissime imprese a causa della diffusa pratica del subappalto,

sono le cause del susseguirsi di infortuni, spesso anche mortali nei cantieri edili, ultimo, gravissimo, quello di Melilli in Sicilia, della vera e propria mattanza di giovani vite umane, che ripropongono la drammaticità di una situazione che configura una vera e propria emergenza nazionale.

È necessario adoperarsi ad ogni livello delle istituzioni e dei pubblici poteri per eliminare alle radici le cause di questo drammatico stillicidio recuperando una scala di valori che anteponga la vita e la salute alle ragioni della produzione ed

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

individuando nelle strutture sanitarie pubbliche lo strumento della tutela della salute sul lavoro e nella presenza del sindacato nei luoghi di lavoro, e perciò anche nei cantieri edili, il soggetto della rappresentanza attiva del diritto alla salute costituzionalmente riconosciuto.

Al fine di risolvere i problemi dell'istituzione delle rappresentanze sindacali azien-

dali di cui alla legge del 20 maggio 1970, n. 300, si propone con un unico articolo l'applicazione degli articoli 19 e 35 della stessa legge, statuendo che la dimensione numerica, richiesta per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, è determinata dall'insieme dei lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici e subappaltatrici all'interno del cantiere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 19 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica, richiesta per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, è determinata dall'insieme dei lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici presenti all'interno del cantiere.